

Avv. STEFANO PICHIERRI
Via Giuseppe Luigi Lagrange, 1 - 00197 Roma
C.F. PCH SFN 85R31 H501R - P.IVA 11822011000
Tel. 06.89826803 - Fax 06.8085895
stefanepichierrifff@libero.it

RG n. 36447/201

URGENTE

ORIGINALE

N. 36447/01
URGENTE SC. NOT. P. CASI
ESTRO UNISTO 2

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Processo verbale dell'udienza tenuta il 20/12/07

dal Presidente f.f. dott. E. PRADESI assistito

dal Segretario di udienza LE GANZELLE

nel procedimento di separazione personale giudiziale tra
i coniugi [redacted]

Sono comparsi:

1) [redacted]

nat. a [redacted] il [redacted]

residenza di fatto [redacted]

professione [redacted]

titolo di studio DIPLOMA

reddito mensile netto € [redacted] per 13 mensilità

proprietà Messina

2) [redacted]

nat. a [redacted]

residenza di fatto [redacted]

professione [redacted]

titolo di studio [redacted]

reddito mensile netto [redacted]

proprietà [redacted]

matrimonio: 26/04/2003 ROMA Concordatario

figli: [redacted] nato a ROMA il 31/01/2004

ULTIMO GIORNO

R.G. 36447/018

Il Presidente

Fatti salvi i provvedimenti della separazione, come attualmente correnti

Alle luce del giudizio rappresentato dalle risultanze dell'assoluta mancanza di collaborazione del padre al processo educativo ed ai compiti di affidamento delle figlie nonché del mancato apporto economico per le sue figlie e da ulteriori altri elementi ritenuti minacciosi denunciati dalla ricorrente affida la figlia minore [redacted] in via esclusiva alle madri, confermando per il resto i provvedimenti ripetuti nomina se stesso G.I. rinviando all'udienza di prima comparizione per il giorno 3-6-18 ore 10.00

Dispone che il presente provvedimento sia notificato al convenuto non comparso entro il termine perentorio del 45 gg. e comunicato al P.M.

Assegna a parte ricorrente termine sino a 40 giorni prima udienza per il deposito di una memoria integrativa ai sensi dell'art.4 comma 10 L.898/1970 e succ.mod.;

Assegna, altresì, a parte resistente termine sino a 20 giorni liberi prima dell'udienza per il deposito di comparsa di risposta con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto

termine implica la decadenza di cui all'artt.li 38 e 167 c.p.c., primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito

non rilevabili di ufficio. Alle prima udienza istruttoria le parti depositeranno ciascuno le proprie proposte conciliative ai sensi dell'art.91 c.p.c.

Il Cancelliere
CANCELLIERE
[Signature]

[Signature]
Il Presidente



Tribunale Ordinario di Velletri

SEZIONE CIVILE

n. 5672/2017 R.G.A.C.

IL PRESIDENTE

Dott. Marcello Buscema

sciogliendo la riserva, sentita la ricorrente e il suo difensore, adotta i seguenti provvedimenti di natura provvisoria e urgente:

Conferma il regime concordato dalle parti nella separazione consensuale omologata da questo Tribunale con decreto 16/6/2015, con la sola modifica dell'affidamento che da condiviso va trasformato in esclusivo a favore della madre.

La richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla parte ricorrente, in particolare, si fonda sulla totale assenza di rapporti del padre nei riguardi dei due figli minori che non vede, né sente da anni, né assiste economicamente, essendosi sottratto al versamento dell'assegno contributivo, tanto da costringere la ricorrente ad intraprendere varie procedure esecutive.

Oltretutto, nell'aprile del 2015 la [REDACTED], da quanto documentato, è stata aggredita dal marito, riportando gravi lesioni che l'hanno costretta al ricovero presso l'ospedale di [REDACTED] cui ha fatto seguito una denuncia presentata presso la Procura della Repubblica in sede, tuttora al vaglio degli inquirenti.

Tali elementi, apprezzati unitariamente, supportano l'istanza di affidamento esclusivo, derogando al regime ordinario dell'affidamento condiviso, attesa la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa del resistente, tale da rendere tale regime di affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. 17/12/09 n. 26587).

Dispone, per l'effetto, l'affidamento esclusivo alla madre dei due figli minori.


Nomina Giudice Istruttore la dott.ssa Cerulli e fissa l'udienza del 20 giugno 2018 ore 9,30 per la comparizione e trattazione davanti allo stesso;

Assegna alla parte ricorrente il termine di giorni 45 prima dell'udienza per il deposito in cancelleria, di memoria integrativa ai sensi dell'art.163, 3° comma, numeri 2-3-4-5-6, c.p.c. da notificare alla parte resistente, unitamente al presente provvedimento, e alla parte resistente termine di giorni 10 prima dell'udienza per la proposizione delle questioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Velletri, ~~il 13 marzo 2018~~

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI DEPOSITATO OGGI
19 MAR 2018
IL CANCELLIERE



IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Buscema

